SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2006.

Modifiche alla formula di gioco opzionale, denominata SuperStar, complementare al concorso pronostici Enalotto, istituita con decreto direttoriale del 9 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del 9 luglio 1957 adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il tesoro con cui è stato istituito un concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957, e sue successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento di detto concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato «Enalotto»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze — n. III/7/109/96 del 22 gennaio 1996 — con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.a. avente ad oggetto la gestione da parte di detta Società per conto dello Stato del concorso pronostici «Enalotto», abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale — n. Udg/145/Ris del 27 settembre 2004 — con cui è stato approvato l'atto aggiuntivo, stipulato il 20 settembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.a. alla menzionata convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari anche al concorso a pronostici Enalotto;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con cui, ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, è stata istituita e definita la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto, denominata SuperStar, e sono state indicate le condizioni e le modalità di partecipazione;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2006/6850/giochi/Ena del 13 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con cui sono state disciplinate le modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva connesso al gioco SuperStar;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2006/6918/giochi/Ena del 23 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con cui è stata approvata la modalità di generazione del numero casuale da 1 a 90 prevista per la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto denominata «Superstar»;

Considerato che Sisal S.p.a., al fine di garantire l'ottimale svolgimento del gioco complementare e opzionale al gioco Enalotto, ha fornito all'Amministrazione, come da impegni assunti, un'indagine di mercato sul gradimento della nuova formula di gioco da parte dei giocatori e dei ricevitori;

Valutato l'andamento positivo del gioco complementare e opzionale SuperStar e la sua comprovata capacità di sostenere il complessivo volume della raccolta del gioco Enalotto;

Considerate le risultanze della menzionata ricerca di mercato ed i conseguenti interventi proposti dal concessionario Sisal;

Approfondita ogni altra possibile soluzione e ritenuto, allo stato attuale, di dover porre in essere misure idonee ad ottimizzare ulteriormente la raccolta del gioco SuperStar;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare modificazioni al citato decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006, è così sostituito:

«Art. 2.

Caratteristiche e disciplina della formula di gioco opzionale "SuperStar"

1. Per partecipare alla formula SuperStar il giocatore, dopo aver espresso il proprio pronostico per il concorso Enalotto, marca l'apposita casella individuata dal marchio SuperStar sulla scheda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle nuove schede di gioco e relative istruzioni, di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto. A seguito di tale scelta, al momento della convalida della giocata il sistema informatico del concessionario genera un numero casuale, il numero "SuperStar", compreso tra uno e novanta, in base ad un algoritmo predefinito, approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così come da decreto direttoriale prot. n. 2006/6918/giochi/Ena del 23 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tale numero SuperStar, abbinato alle combinazioni per le quali è stata scelta l'opzione "SuperStar", viene stampato sulla ricevuta di gioco di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'opzione "Super Star" è abbinabile anche a giocate effettuate direttamente tramite il terminale di gioco senza l'utilizzo delle schede di partecipazione nonché a giocate casuali, elaborate dal sistema informatico del concessionario, per le quali è possibile anche l'abbinamento casuale delle giocate medesime a numeri SuperStar generati in serie complete da uno a novanta.

2. Il concessionario può proporre, con formale richiesta, modifiche o cambiamenti da apportare alle schede di cui agli allegati A e B e alle ricevute di cui all'allegato C, nonché l'introduzione di altre tipologie di schede. Le nuove schede saranno adottate e distribuite previa approvazione, resa con comunicazione scritta, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il numero massimo di combinazioni "SuperStar" convalidabili su ogni singola scheda è identico a quello previsto per il concorso Enalotto.

4. Il numero "SuperStar" è il primo estratto sulla ruota nazionale in occasione dell'estrazione del Lotto a cui è abbinato il concorso pronostici Enalotto.

5. La posta di gioco per ogni combinazione abbinata al numero "SuperStar" è pari a 0,50 euro, comprensiva dell'aggio spettante al ricevitore. La giocata minima per partecipare a SuperStar è di due combinazioni Enalotto di cui una abbinata al numero SuperStar.

6. Il 50% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco è destinato al pagamento dei premi del singolo concorso nonché ad alimentare il Fondo di riserva di cui ai commi 15 e 16, per i concorsi successivi.

7. Il gioco prevede premi istantanei e premi a punteggio. È inoltre previsto il pagamento di "SuperBonus" assegnati nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

8. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del concessionario, con la frequenza di un premio ogni 500 (cinquecento) combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco "SuperStar".

Quando una delle combinazioni SuperStar genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.

Per ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco "SuperStar", sono assegnati 2.000 premi istantanei, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel concorso in chiusura medesimo. Tali premi, di importo compreso tra € 5,00 ed € 10.000,00, sono così distribuiti:

premi di importo pari ad €	10.000,00	almeno 1
premi di importo pari ad €	1.000,00	almeno 2
premi di importo pari ad €	500,00	almeno 5
premi di importo pari ad €	100,00	almeno 10
premi di importo pari ad €	50,00	almeno 100
premi di importo pari ad €	10,00	almeno 500
premi di importo pari ad €	5,00	almeno 1.000 e non più di 1.382

Ogni serie di 2000 premi istantanei relativi ad un milione di giocate convalidate deve essere completamente assegnata, prima di dar luogo alla distribuzione dei 2000 premi successivi, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nella equidistribuzione dei premi istantanei.

In funzione dell'andamento del Fondo di riserva e del valore della relativa giacenza, il numero dei premi di importo da € 10,00 e fino ad € 10.000,00 può essere opportunamente incrementato di una o più unità secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 16 del presente articolo.

Il numero dei premi di importo pari ad € 5,00 è sempre dato dalla differenza tra i 2.000 premi totali assegnati ogni milione di combinazioni e la somma del numero dei premi riferiti a tutti gli altri importi.

Il giocatore può riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove è stata effettuata la giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di € 10.000,00 che si riscuote secondo le modalità previste per le vincite Enalotto di tale importo.

In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il premio stesso non potrà più essere riscosso. Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non può essere più annullata.

9. Le giocate in abbonamento danno diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e a riscuotere gli stessi alle medesime condizioni previste per il concorso in chiusura, in conformità con quanto disposto dal comma 8 del presente articolo.

10. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto attraverso le modalità di cui al comma 4 corrisponde al numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita, relative ai premi SuperStar a punteggio, sono:

5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;

4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;

3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;

2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;

1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;

0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar.

11. L'importo dei premi SuperStar a punteggio è:

5 stella, pari a 25 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 5 al concorso Enalotto;

4 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 4 al concorso Enalotto;

3 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 3 al concorso Enalotto;

2 stella, pari a € 100,00;

1 stella, pari a € 10,00;

0 stella, pari a € 5,00.

12. Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5 più il numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso le modalità di cui al comma 4, avrà diritto ad un "SuperBonus" così determinato:

€ 2.000.000,00 in caso di vincita Enalotto di prima categoria più il numero SuperStar;

€ 1.000.000,00 in caso di vincita Enalotto di seconda categoria più il numero SuperStar.

In caso di vincita da parte di più giocatori, l'importo di ciascun premio SuperBonus sopraindicato verrà suddiviso in parti uguali fra gli stessi, come è previsto per i vincitori dei premi di prima e seconda categoria del concorso Enalotto.

L'importo del SuperBonus viene attinto dalle risorse previste dal comma 6 del presente articolo.

13. I premi SuperStar a punteggio di cui ai commi 10 e 11 e i SuperBonus di cui al comma 12 si sommano alle vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.

14. Il pagamento dell'importo dei premi di cui al comma 13 viene effettuato con le medesime modalità e secondo quanto previsto per il concorso Enalotto.

15. Il concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti dalla formula di gioco SuperStar. Per ogni singolo concorso, la parte dell'importo destinato al pagamento dei premi di ciascun concorso di cui al comma 6 del presente articolo che dovesse residuare successivamente alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva, gestito dal concessionario. L'importo accantonato su tale Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:

integrare il pagamento delle vincite nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo destinato al pagamento delle vincite di uno specifico concorso non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle stesse;

incrementare le risorse destinate ai premi istantanei al verificarsi delle condizioni previste nel provvedimento di cui al comma 16.

16. Le modalità di gestione del Fondo di riserva sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

17. Le giocate a caratura speciale, disciplinate dal decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 ottobre 2004, effettuate per partecipare al gioco opzionale SuperStar non danno diritto alla vincita dei premi istantanei di cui al comma 8 del presente articolo in quanto, in questa ipotesi, la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».

Art. 2.

Il presente provvedimento avrà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed effetto dal 12 novembre 2006.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 126

06A10052

DECRETO 31 ottobre 2006.

Modifiche alla disciplina delle modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per la formula di gioco denominata SuperStar, istituite con decreto direttoriale del 13 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del 9 luglio 1957 adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il tesoro con cui è stato istituito un concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957, e sue successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento di detto concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato «Enalotto»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. III/7/109/96 del 22 gennaio 1996 con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.a. avente ad oggetto la gestione da parte di detta Società per conto dello Stato del concorso pronostici «Enalotto», abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale — n. Udg/145/Ris del 27 settembre 2004 — con cui è stato approvato l'atto aggiuntivo, stipulato il 20 settembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.a. alla menzionata convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari anche al concorso a pronostici Enalotto;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con cui, ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, è stata istituita e definita la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto, denominata SuperStar, e sono state indicate le condizioni e le modalità di partecipazione;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2006/6850/giochi/Ena del 13 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con cui sono state disciplinate le modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva connesso al gioco SuperStar;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2006/6918/giochi/Ena del 23 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con cui è stata approvata la modalità di generazione del numero casuale da 1 a 90 prevista per la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto denominata «Superstar»;

Viste le modificazioni al decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 apportate con il provvedimento prot. n. 2006/36778/giochi/Ena di pari data del presente decreto;

Considerato che le modificazioni di cui al predetto decreto direttoriale prot. n. 2006/36778/giochi/Ena rendono necessaria l'adozione di nuove modalità di gestione del Fondo di riserva;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6850/giochi/Ena del 13 marzo 2006 è così sostituito:

«Art. 2.

Modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva

1. Anteriormente all'apertura del primo concorso Enalotto nel quale è consentito giocare alla formula opzionale "SuperStar", e comunque in tempo utile, il

Concessionario dell'Enalotto (di seguito: Concessionario) provvede a stipulare un apposito contratto di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo carico, dedicato esclusivamente alla gestione del Fondo di riserva (di seguito: Fondo).

2. Per ogni concorso qualora, successivamente alla determinazione delle vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar, si determini un saldo attivo tra l'importo di cui all'art. 2, comma 6, del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l'importo da mettere a disposizione per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, detto saldo attivo viene versato dal Concessionario sul predetto Fondo, entro 2 giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.

3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla determinazione delle vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar, si determini un saldo passivo tra l'importo di cui all'art. 2, comma 6, del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l'importo da mettere a disposizione per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, il Concessionario provvede ad attingere dal predetto Fondo l'importo necessario al completo pagamento delle vincite.

4. Nell'eventualità in cui l'importo presente sul Fondo non fosse sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario all'integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti un saldo attivo tra l'importo di cui all'art. 2, comma 6, del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l'importo da mettere a disposizione per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, il concessionario provvede a trattenere in unica soluzione da tale eccedenza l'importo in precedenza anticipato ovvero, ove ciò non fosse possibile, opererà più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.

5. Al termine di ogni concorso e delle operazioni connesse, il Concessionario comunica immediatamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.

Con cadenza mensile, il Concessionario trasmette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rendiconto della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto corrente bancario dedicato.

6. Valutato l'andamento del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure, le modalità operative ed i tempi di attuazione per mantenere la giacenza del Fondo compresa tra un importo minimo di € 6.000.000 ed un importo massimo di € 10.000.000, ovvero per riportarla entro tali limiti, ove necessario.

7. Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento può comportare, previa contestazione dell'addebito, l'irrogazione di una penale da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del Concessionario pari all'importo minimo di € 100.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00, fatto salvo l'ulteriore danno. Il pagamento della penale è effettuato da parte del Concessionario entro 15 giorni dalla sua irrogazione; trascorso inutilmente tale termine, è dato corso all'incameramento di un importo pari alla penale ricorrendo alla garanzia fideiussoria di cui al comma 8.

8. A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni connessi alla gestione del Fondo, il Concessionario fornisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una fideiussione autonoma, bancaria o assicurativa stipulata con istituto di primaria importanza a livello nazionale, a prima semplice richiesta e con rinuncia espressa al beneficio di cui all'art. 1944 del codice civile per un importo pari a € 5.000.000,00. Qualora la polizza fideiussoria venga incamerata in tutto o in parte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Concessionario è tenuto a ricostituire immediatamente l'integrità di tale garanzia.

9. Qualora si renda necessaria la chiusura del Fondo, l'eventuale residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verrà distribuito tra tutte le vincite a punteggio effettivamente realizzate nell'ultimo concorso Enalotto in relazione alla formula di gioco opzionale SuperStar attraverso una suddivisione in parti uguali tra tutte le sei categorie di vincite a punteggio di cui all'art. 2, comma 10, del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006.».

Art. 2.

Il presente provvedimento avrà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed effetto dal 12 novembre 2006.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 127

06A10051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Massa Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Considerato che occorre ricostituire il Comitato provinciale INPS di Massa Carrara per scadenza del termine di durata quadriennale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che trova applicazione nella parte di cui non è incompatibile con il sopracitato decreto legislativo n. 29/1993 e con il CCNL per i dirigenti comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997;

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 sull'istituzione, composizione ed attribuzione del Comitato provinciale INPS, così come modificati ed integrati dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i dati acquisiti dall'Ufficio in merito alla consistenza ed all'importanza dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed alle funzioni dei Comitati provinciali;

Visto l'art. 46, terzo comma, legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera «*b*» e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera «*f*» del comma 1 dello stesso art. 46, sono decisi da speciali Commissioni del Comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti l'attività commerciale in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 e da n. 4 rappresentanti della categoria nominati con decreto del direttore provinciale del lavoro;

Viste le risultanze degli atti istruttori per l'individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella Provincia, in base:

alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati;

alla presenza e diffusione delle strutture organizzative;

all'entità globale dei rapporti svolti con questo Ufficio per l'esame e la trattazione delle problematiche interessanti le parti sociali;

alla partecipazione alle Commissioni ed agli organismi consultivi a livello provinciale presso le pubbliche amministrazioni ed alla presenza in seno alle rappresentanze aziendali sindacali;

alla partecipazione alla contrattazione collettiva ed all'attività di patrocinio nella composizione delle controversie di lavoro esaminate o trattate presso questo Ufficio;

Tenuto conto del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di amministrazione dell'istituto come disciplinato dall'art. 4 della legge n. 88/1989;

Accertato che alla stregua dei criteri sopra esposti e sulla base degli atti istruttori, le Organizzazioni più rappresentative per i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi sono da individuarsi nei seguenti organismi: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - Associazione provinciale degli industriali - API Toscana - Associazione commercianti (Confcommercio) - Confesercenti - CNA - Confartigianato - Confederazione autonoma sindacati artigiani di Massa Carrara (C.A.S.A.) - Coldiretti - Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) e Cida Federmanager;

Tenuto conto altresì, nella ripartizione dei seggi fra le organizzazioni sindacali più rappresentative, del criterio di proporzionalità;

Viste le designazioni effettuate dalle medesime organizzazioni sindacali e dalle pubbliche amministrazioni interessate;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS di Massa Carrara il Comitato provinciale dell'Istituto nella seguente composizione:

A) Rappresentanti lavoratori dipendenti	OO.SS. designanti
1) Almarceguy Mary	C.G.I.L.
2) Del Freo Nino	C.G.I.L.
3) Della Maggesa Luciano	C.G.I.L.
4) Tamagna Luciano	C.G.I.L.
5) Catelani Roberto	C.I.S.L.
6) Fruzzetti Fabio	C.I.S.L.
7) Tazzini Carlo	C.I.S.L.
8) Cortili Giuseppe	U.I.L.
9) Dalle Mura Giorgio	U.I.L.
10) Neri Dino	U.G.L.
11) Gagliardo Libero	Cida Federmanager

B) Rappresentanti datori di lavoro	OO.SS. designanti
—	—
1) Bani Massimo	Ass. prov.le industriali
2) Biso Annalia	Ass. prov.le industriali
3) Maggiani Massimo	Api Toscana

C) Rappresentanti lavoratori autonomi	
—	
1) Ferrari Francesca	C.N.A.
2) Verzanini Roberto	Coldiretti
3) Bonaldi Attilio	Confcommercio

D) Membri di diritto

1) Il direttore della Direzione provinciale del lavoro *pro tempore*.

2) Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Massa Carrara *pro tempore*.

3) Il direttore della sede provinciale dell'INPS di Massa Carrara *pro tempore*.

Art. 2.

Sono nominati membri nelle commissioni speciali del Comitato provinciale, previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopracitata, i seguenti soggetti:

A) Per la speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	OO.SS. designanti
—	—
1) Benedetti Maria Adriana	Coldiretti
2) Bimbi Cristina	Coldiretti
3) Garfagnini Maurizio	Coldiretti
4) Simi Mauro	Conf. ital. agric. (C.I.A.)
B) Per la speciale commissione degli artigiani	
—	
1) Bergamo Maria Grazia	Confartigianato
2) Pini Paolo	Confartigianato
3) Viaggi Mauro	C.N.A.
4) Manfredi Patrizia	C.A.S.A.
C) Per la speciale commissione esercenti attività commerciale	
—	
1) Buffa Antonio	Confcommercio
2) Ricci Nando	Confcommercio
3) Vivaldi Mario	Confcommercio
4) Guadagni Nando	Confesercenti

Art. 3.

Il presente Comitato e le speciali commissioni hanno la durata di quattro anni.

Il Comitato e i nominati delle speciali commissioni restano in carica fino alla scadenza del termine di durata. Il decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella serie generale dalla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Dovrà essere trasmesso alla sede provinciale dell'INPS di Massa Carrara, che dovrà curare la successiva esecuzione.

Carrara, 6 ottobre 2006

Il direttore provinciale: SARTI

06A10073

DECRETO 11 ottobre 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 3/2002 del 28 novembre 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le Commissioni speciali, ai sensi degli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota prot. n. 1072 del 26 settembre 2006 della C.G.I.L. - Camera del lavoro di Bergamo con la quale si richiede di provvedere alla sostituzione del sig. Ronzoni Giancarlo, componente del Comitato I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, con il sig. Gibellini Marcello;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gibellini Marcello, domiciliato c/o la C.G.I.L. - via Garibaldi, 3 - Bergamo, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria in sostituzione del sig. Ronzoni Giancarlo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 11 ottobre 2006

Il direttore provinciale: SIMONELLI

06A09772

DECRETO 12 ottobre 2006.

Rinnovo della Commissione provinciale INPS di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457/72 concernente: miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Considerata l'opportunità di ricostituire la Commissione provinciale prevista dall'art. 14 della precitata legge;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 nonché la circolare ministeriale 54/2001 confermativa della disposizione normativa;

Visto la nota del 18 gennaio 2001 dell'INPS di Verona, confermativa dei nominativi a far parte della Commissione prevista dall'anzidetto art. 14;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Decreta:

La Commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457/72 — operante presso la sede provinciale dell'INPS — è composta come segue:

presidente: effettivo: direttore *pro tempore* della DPL di Verona sostituto: rag. Giungato Corrado - ispettore del lavoro;

membri:

a) in rappresentanza della sede provinciale INPS:

effettivo: direttore *pro tempore*;

sostituto: dott. Martignoni Giovanni - vice direttore;

b) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL:

effettivo: sig.ra Veneri Sandra;

sostituto: sig. Benetton Sergio;

CISL:

effettivo: sig. Anselmi Alessandro;

sostituto: sig. Bellamoli Stefano;

UIL:

effettivo: sig. Bozzini Giuseppe;

sostituto: sig.ra Dragan Vasilica;

c) in rappresentanza delle oraganizzazioni sindacali dei datori di lavoro:

Unione provinciale agricoltori:

effettivo: dott.ssa Galvani Laura;

sostituto: sig.ra Bertoldi Luisella.

Federazione provinciale coltivatori diretti:

effettivo: dott.ssa Casato Maria Assunta;

sostituto: sig. Tomelleri Roberto.

Confederazione italiana agricoltori:

effettivo: sig.ra Ferrin Laura;

sostituto: sig. Furlani Flavio.

La Commissione, così costituita, opererà a decorrere dalla prima convocazione da parte del direttore provinciale dell'INPS.

Verona, 12 ottobre 2006

Il direttore provinciale: NICASTRI

06A09770

DECRETO 17 ottobre 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto n. 2142 del 20 giugno 2002, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino;

Visto il successivo decreto n. 4 del 6 novembre 2003 di riesame del precedente decreto sulla composizione del citato Comitato INPS;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del comitato stesso, essendo scaduto il previsto termine di durata;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 20 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti in particolare l'art. 44 legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS;

Viste le circolari della Direzione generale della previdenza sociale - Div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, numeri 31/89 e 33/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, sono state fornite istruzioni agli uffici provinciali del lavoro in merito alla ricostituzione del predetto Comitato provinciale INPS sulla base della legge n. 88/1989;

Vista, altresì, la circolare n. 14/95 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 gennaio 1995, con cui sono state fornite indicazioni circa i criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;

Tenuto conto che, prima di procedere alla ricostituzione del Comitato, occorre individuare le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti in provincia con una metodologia oggettiva;

Considerato che, per la determinazione del grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali nella provincia;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;

d) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro;

f) partecipazione alla risoluzione di vertenze collettive di lavoro presso l'amministrazione provinciale di Avellino;

g) consistenza del deposito presso la Direzione provinciale del lavoro di Avellino, per l'autentica, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;

Tenuto conto dei dati forniti da fonti istituzionali, nonché di quelli in possesso ed acquisiti agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro riferiti al 31 dicembre 2005;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla DPL di Avellino e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate, individua come maggiormente rappresentative nella provincia di Avellino:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.) - rappresentanza prevista dall'art. 44 legge n. 88/1989;

per i datori di lavoro:

Unione degli industriali di Avellino, aderente alla Confindustria;

Unione provinciale degli agricoltori, aderente alla Confagricoltura;

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino (CC.DD.);

Unione dei commercianti, turismo e servizi aderente alla Confcommercio;

Confederazione nazionale artigiani (C.N.A.);

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Viste le designazioni pervenute dalle predette organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa Direzione provinciale del lavoro;

Visto, in particolare, l'art. 44, comma 1 punto 4) - 5) e 6), della citata legge n. 88/1989 che prevede quali membri di diritto del Comitato:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS il Comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti (n. 11):

Imbimbo Sergio C.I.S.L.;

Colarusso Carlo C.I.S.L.;

Melchionna Mario C.I.S.L.;

Cafazzo Donato C.I.S.L.;

Iannacchero Antonio C.G.I.L.;

Mattia Pasquale C.G.I.L.;

De Nicolais Liberator C.G.I.L.;

Festa Antonio U.I.L.;

Ferri Franco U.I.L.;

Montano Vincenzo U.G.L.;

Zarro Giovanni C.I.D.A.

Rappresentanti dei datori di lavoro (n. 3):

Maioli Giacinto Unione industriali;

Ventre Crescenzo Unione industriali;

Anchinico Antonio Confagricoltura.

Rappresentanti dei lavoratori autonomi (n. 3):

Pizza Carlo Federazione provinciale CC.DD.;

La Stella Oreste Pietro N. Confcommercio;

Valentino Carmine Antonio C.N.A.

Membri di diritto (n. 3):

direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro;

direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato;

direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'INPS.

Art. 2.

Il Comitato dura in carica quattro anni dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Avellino, 17 ottobre 2006

Il direttore provinciale reggente: MORANTE

06A09748

DECRETO 17 ottobre 2006.

Nomina dei componenti delle speciali commissioni del Comitato provinciale INPS di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. ed in particolare l'art. 46 contenente la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 634, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1984;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/84 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite direttive sulla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 sopra citato;

Visti i precedenti decreti n. 2142 del 20 giugno 2002 e n. 5 del 6 novembre 2003 sulla costituzione del Comitato provinciale INPS e le speciali commissioni;

Visto il proprio decreto n. 3 del 17 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Avellino, ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che dagli elementi di valutazione del grado di rappresentatività acquisiti agli atti emerge che durante gli ultimi quattro anni non si sono verificate apprezzabili variazioni nella composizione delle commissioni speciali del Comitato provinciale INPS.;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi debba essere uguale a quella precedente;

Viste le designazioni delle Associazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri delle speciali commissioni del Comitato provinciale di cui all'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata, i seguenti signori:

A) per la speciale commissione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni (n. 4):

1) De Lillo Angelo Federazione provinciale CC.DD.;

2) Del Sorbo Francesco Federazione provinciale CC.DD.;

3) Manganiello Angelo Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

4) Pagliuca Giuseppe Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

B) per la speciale commissione degli artigiani:

1) Egidio Gerardo Confederazione nazionale artigiani (C.N.A.);

2) Petoia Antonio Confederazione nazionale artigiani (C.N.A.);

3) Limone Adolfo Ass. Cristiana artigiani italiani (A.C.A.I.);

4) Mocella Vito Confartigianato;

C) per la speciale commissione degli esercenti attività commerciali:

1) Festa Errico Confcommercio;

2) Antoniello Domenico Confcommercio;

3) Carchia Aurelio Confcommercio;

4) Lepore Mariano Confesercenti.

Le speciali commissioni previste ai precedenti punti *A)*, *B)* e *C)* del presente articolo sono presiedute dai componenti del Comitato nominati in rappresentanza

dei lavoratori autonomi e cioè, rispettivamente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989. Fanno, inoltre, parte delle predette commissioni speciali i componenti di diritto del Comitato provinciale.

Art. 2.

Le speciali commissioni di cui al precedente articolo 1 restano in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Avellino, 17 ottobre 2006

Il direttore provinciale reggente: MORANTE

06A09749

DECRETO 17 ottobre 2006.

Nomina dei rappresentanti delle speciali commissioni relative ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadria, artigiani, ed esercenti attività commerciali, presso il Comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» ed in particolare il comma 3 dell'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni relativo ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadria, artigiani, ed esercenti attività commerciali, nonché la composizione delle tre speciali commissioni preposte ad assumere le decisioni in merito ai relativi ricorsi;

Visto il decreto 3 ottobre 2006, n. 13, con cui si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provincia INPS di Pavia;

Accertata, nel corso del procedimento per la costituzione dell'attuale Comitato INPS sopra richiamato, la maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa Direzione,

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia i signori:

1. Cattaneo Giuseppe, designato da Federazione provinciale coltivatori diretti di Pavia (Coldiretti);

2. Migliavacca Pietro Angelo, designato da Federazione provinciale coltivatori diretti di Pavia (Coldiretti);

3. Perduca Luigi, designato da CIA Confederazione italiana agricoltori di Pavia;

4. Gigante Chiara, designata da Unione agricoltori della provincia di Pavia (Confagricoltura).

Art. 2.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi dell'artigianato in seno al Comitato provinciale INPS di Pavia i signori:

1. Corbella Massimo, designato da Associazione artigiani della provincia di Pavia (Confartigianato);

2. Gallonetto Roberto, designato da Associazione artigiani della provincia di Pavia (Confartigianato);

3. Bergonzi Michela, designata da CNA Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, Associazione provinciale di Pavia;

4. Filetti Maria Rita, designata da Unione liberi artigiani della provincia di Pavia.

Art. 3.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale INPS di Pavia i signori:

1. Canevari Ugo, designato da Associazione commercianti della provincia di Pavia (Confcommercio);

2. Pioltini Giuseppe, designato da Associazione commercianti della provincia di Pavia (Confcommercio);

3. Portalupi Ernesto, designato da Associazione commercianti della provincia di Pavia (Confcommercio);

4. Longo Giuseppe, designato da A.P.E.P. Associazione provinciale esercenti pavesi (Confesercenti).

Art. 4.

Le speciali commissioni di cui agli articoli precedenti, sono presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Le nomine effettuate con il presente decreto, hanno medesima durata del Comitato provinciale di cui alle premesse.

Il direttore provinciale dell'INPS di Pavia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Pavia, 17 ottobre 2006

Il direttore provinciale: CIGALA

06A09771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Assoverde - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Taggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Assoverde - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Taggia (Imola) (codice fiscale n. 00790890081), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Paolo Baldizzone, nato a Bistagno (Alessandria) l'11 aprile 1927, con studio in Savona, via Cesare Battisti n. 2/5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10063

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eurauto Import-Export Società Cooperativa - Soc. coop.», in Castellaneta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 21 luglio 2005 e del successivo accertamento in data 19 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Eurauto Import-Export Società Cooperativa - Soc. coop.», con sede in Castellaneta (Taranto), (codice fiscale n. 02433390735) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, domiciliato a Lecce in via Leuca n. 198, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10065

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia L'Olimpo - Società cooperativa», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 aprile 2006 e successivo accertamento in data 19 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia L'Olimpo - Società cooperativa» con sede in Foggia, (codice fiscale n. 02013320714), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia il 7 agosto 1970, con studio in Foggia, via Matteotti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10066

DECRETO 11 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euganea Floricoltori Galzignano - Soc. agricola coop.», in Galzignano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 magio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euganea Floricoltori Galzignano - Soc. agricola coop.», con sede in Galzignano (Pordenone), (codice fiscale n. 00338520281) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Sandro Secchiero nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo, piazza Merlin, n. 24;

dott. Ezio Busato nato a Treviso il 13 aprile 1948, con studio in Padova, piazza Alcide De Gasperi, n. 12;

dott. Salvatore De Gaetanis nato a Lecce il 15 aprile 1970, con studio in Venezia, fraz. Di Zelarono alla via Carpaccio n. 3/1, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10064

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2006.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 6345 presentato dalla Biorem S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 6345 presentato dalla Biorem S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota dell'istituto MPS Banca per l'Impresa S.p.a. del 6 ottobre 2006, con la quale viene comunicato che, a seguito delle verifiche tecnico-contabili condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università, non sussiste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al progetto n. 6345 presentato dalla Biorem S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 6345 presentato dalla Biorem S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 6345 presentato dalla Biorem S.r.l. per effetto del presente decreto è ridotto di euro 23.250,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 23.250,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Protocollo n. 6345 del 28 giugno 2002 - Comitato del 10 giugno 2003

Progetto di ricerca

Titolo: Attuatore multifunzionale a lame intercambiabili.

Inizio: 1° ottobre 2002.

Durata mesi: 18.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Biorem S.r.l. - Agropoli (Salerno).

Costo totale ammesso	euro 465.000,00
- di cui attività di ricerca industriale	euro 350.000,00
- di cui attività di sviluppo precompetitivo	euro 115.000,00
al netto di recuperi pari a	euro 24.000,00

SEZIONE B - IMPUTAZIONE TERRITORIALE COSTI AMMESSI

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€ 350.000,00	€ 115.000,00	€ 465.000,00
Eleggibile lettera *c)*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 350.000,00	€ 115.000,00	€ 465.000,00

SEZIONE C - FORMA E MISURA DELL'INTERVENTO

Ricerca	Contributo nella spesa nella misura sotto indicata *		Credito agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in conto interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	45%	30%	55%	50%
Eleggibile lettera *c)*	40%	25%	60%	55%
Elegg. Ob. 2/Phasing Out	35%	20%	65%	60%
Non Eleggibile	35%	20%	65%	60%
Extra UE	35%	20%	65%	60%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa	fino a Euro 192.000,00
Credito agevolato per ricerca (o contributo in conto interessi su finanziamento)	fino a Euro 250.000,00

SEZIONE D - CONDIZIONI SPECIFICHE

06A10068

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Treviso, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 settembre 2004, con il quale l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Treviso un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Treviso, Viale della Repubblica 154, a Villorba Treviso Viale della Repubblica, 22;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» - abilitato con decreto in data 21 settembre 2004 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Treviso, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da Treviso, Viale della Repubblica 154, a Villorba Treviso, Viale della Repubblica, 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09868

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitano;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle

strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 giugno 2001, con il quale l'istituto «Scuola Romana di psicoterapia familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Napoli, Crotone e Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Napoli da via Verdi, 18 a Corso Umberto I, 365;

Vista, la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola Romana di psicoterapia familiare», abilitato con decreto in data 12 giugno 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Napoli da via Verdi, 18 a Corso Umberto I, 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09869

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'«Istituto Mosaico psicologie», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Verona, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 aprile 2002, con il quale l'«Istituto Mosaico Psicologie» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Bologna e Verona un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Verona - via Tito Speri, 8 a Quinto di Valpantena (Verona) via Monte Recamao, 7 presso la Casa di cura Villa Santa Chiara;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Mosaico Psicologie» abilitato con decreto in data 16 aprile 2002 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Bologna e Verona un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica da Verona - via Tito Speri, 8 a Quinto di Valpantena (Verona) via Monte Recamao, 7 presso la Casa di cura Villa Santa Chiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09870

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 11 ottobre 2006, causa assemblea del personale indetta dalle OO.SS e dalle R.S.U. locali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0009399 del 9 ottobre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 11 ottobre 2006, causa assemblea del personale indetta dalle OO.SS. e dalle R.S.U. locali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 13 ottobre 2006 prot. n. 279/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 30 ottobre 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A10054

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 25 ottobre 2006.

Ulteriori indicazioni in materia di attività promozionali all'esercizio dell'attività di attestazione. (Determinazione n. 5/06).

IL CONSIGLIO

Considerato: a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 della determinazione n. 3/2006 del 6 aprile 2006, «Attività promozionali all'esercizio dell'attività di attestazione», le SOA hanno trasmesso alcuni quesiti ed osservazioni, che si riassumono come segue.

A) Rapporto organico tra SOA e promotori.

Si chiede se il «rapporto organico» tra il soggetto giuridico Soa ed i promotori, stabilito nella determinazione n. 3/2006, possa realizzarsi, oltre che attraverso il contratto di lavoro subordinato, anche attraverso ulteriori fattispecie giuridiche, come:

1. il contratto di agenzia ed, in particolare, la tipologia di un unico agente nazionale che gestisca subagenti territoriali, legati al primo da contratti di subagenzia;

2. il contratto di collaborazione con professionisti dotati di partita IVA («piccoli promotori» per i quali l'attività di marketing per le Soa rappresenta solo una parte della propria attività professionale);

3. il contratto «a progetto» e le altre forme contrattuali di lavoro c.d. «parasubordinato»;

4. la fattispecie contrattuale adottata da quei soggetti investiti di funzioni pubblicistiche (es: organismi che rilasciano certificazione CE), che si avvalgono di collaboratori esterni, vincolati da contratti di carattere professionale, del cui operato risponderebbero in modo totale e diretto; tali collaboratori, solo in virtù delle funzioni che esercitano — ed indipendentemente dal tipo di rapporto giuridico in essere — rivestirebbero la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

5. associazione in partecipazione, con apporto di prestazione lavorativa (contratto caratterizzato dall'aleatorietà della controprestazione, in cui viene attribuita all'associato una quota di utili in cambio del suo apporto lavorativo);

6. contratti con persone giuridiche ed in particolare:

I) contratti con società azioniste della Soa, anche nella forma della delega allo sviluppo commerciale all'amministratore della società;

II) contratti con associazioni di categoria, già firmatarie di accordi con le Soa, per svolgere attività promozionale a loro favore, nell'ambito dei servizi ai loro associati.

È stato suggerito, inoltre, al fine di perseguire la «*ratio*» della determinazione n. 3/2006, di inserire nelle convenzioni le seguenti clausole, ritenute idonee a rendere i promotori integralmente responsabili delle attività svolte, nei confronti delle Soa (escluse, ovviamente, le individuali responsabilità civili e penali):

a. espressa indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto (e del trattamento dei dati personali);

b. espressa assunzione di responsabilità, da parte del promotore, nei confronti della Soa, per l'attuazione del contratto;

c. espresso impegno del promotore alla corretta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e delle determinazioni dell'Autorità;

d. soggezione a tutti i limiti e responsabilità del personale delle Soa, quali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

e. impegno del promotore a presentare idonea garanzia fideiussoria, proporzionata all'attività svolta;

f. clausola di esclusiva, a favore della Soa, al fine di eliminare i possibili conflitti di interesse.

Ritenuto: la principale finalità della determinazione n. 3/2006 è quella di ricondurre alla responsabilità delle Soa tutte le fasi del procedimento di attestazione, compresa l'attività promozionale e la formazione del fascicolo, che costituiscono parte integrante e sostanziale di tale procedimento, durante le quale si è verificato spesso il fenomeno della falsificazione dei certificati di lavori.

Questo in ossequio ad un'interpretazione «omnicomprensiva» della norma di cui all'art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni e integrazioni, relativa al divieto di affidare a soggetti esterni all'organico delle Soa lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di qualificazione; esegesi che, come chiarito nella citata determina n. 3/2006, appare in linea con l'accertata funzione pubblicistica esercitata dalle Soa medesime.

Per tale motivo, la determinazione n. 3/2006 ha prescritto che l'attività promozionale possa essere svolta solo da soggetti legati da un «rapporto organico» agli organismi di attestazione, i quali ultimi saranno, pertanto, responsabili delle condotte illegittime poste in essere da tutti i soggetti inseriti nella propria organizzazione, al fine di garantire la legittimità della funzione pubblica di certificazione.

Sulla base di questi criteri di rigore, non possono condividersi i molteplici tentativi di consentire l'attività promozionale anche a soggetti non formalmente inseriti nell'organizzazione degli organismi di attestazione.

Tutte le proposte tipologie contrattuali, anche se relative a lavoro c.d. «parasubordinato» e non propriamente autonomo ed anche qualora i contratti siano corredati da clausole con specifiche assunzioni di responsabilità o vincoli di esclusiva dei promotori nei confronti delle Soa, non sono in linea con la *ratio* della determinazione.

Questo in quanto gli eventuali comportamenti illeciti posti in essere da agenti, collaboratori ecc., non sono riconducibili all'ambito di responsabilità dell'organismo di attestazione, poiché soggetti giuridicamente distinti.

Tale considerazione, vale, a fortiori, per quei soggetti - promotori commerciali che assumono la veste di persona giuridica.

Né può essere accolta la proposta di equiparare il semplice azionista della Soa al soggetto inserito nell'organico della medesima, dal momento che l'operato dell'azionista non impegna la società e non ne comporta la responsabilità.

B) Rapporti tra i soggetti addetti al settore commerciale e gli altri dipendenti.

Sono state chieste indicazioni in merito ai rapporti tra i soggetti promotori e gli altri dipendenti delle Soa, ed in particolare:

1. se i dipendenti promotori debbano essere ricompresi nell'organico minimo o siano ad esso eccedenti;

2. se il rapporto Soa - promotore debba essere necessariamente definito a tempo indeterminato o possa essere anche a tempo determinato; se sia ammissibile la forma contrattuale del part-time;

3. se anche i promotori debbano, al pari dei dipendenti che costituiscono l'organico minimo, sottoscrivere una clausola di esclusiva a favore della Soa, ossia l'impegno a non svolgere alcuna forma di consulenza o collaborazione a favore di soggetti esterni e di essersi dimessi da eventuali incarichi precedenti;

4. se sia necessario comunicare all'Osservatorio anche i dati relativi al personale già in organico, che tutt'ora svolge anche attività promozionali;

5. se l'inserimento dei promotori nel costituendo elenco presso l'Osservatorio comporti l'attribuzione in via esclusiva a tali soggetti della possibilità di svolgere quest'attività.

Ritenuto:

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 specifica quali sono le professionalità che devono necessariamente costituire l'organico minimo delle Soa, per consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria di valutazione dei requisiti per la qualificazione; in tale ambito non rientrano i promotori, i quali andranno, quindi, inquadrati, al di fuori dell'organico minimo.

In quanto dipendenti esterni all'organico minimo, i soggetti che svolgono attività promozionale potranno essere assunti anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed, altresì, con la modalità del part-time.

L'impegno a non svolgere alcuna forma di consulenza o collaborazione a favore di soggetti esterni e di essersi dimessi da eventuali incarichi precedenti deve essere sottoscritto dai dipendenti facenti parte dell'organico minimo.

Nei confronti degli altri dipendenti, non è esclusa, a priori, la possibilità di svolgere anche altre attività, purché tali ulteriori attività non siano, anche potenzialmente, in conflitto con l'attività di qualificazione, in ossequio ai principi di indipendenza ed imparzialità di cui all'art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m.i.

In particolare, per i dipendenti che svolgono attività promozionale a favore di una Soa deve ritenersi che lo svolgimento della medesima attività a beneficio di altre Soa sia in contrasto con i principi sopra ricordati.

Le Soa devono comunicare all'Osservatorio i nominativi di tutti i soggetti che svolgono attività promozionale, anche di coloro già facenti parte dell'organico, perché siano inseriti nell'elenco dei promotori, che comporta l'attribuzione in via esclusiva della possibilità di svolgere questa attività.

C) Altri quesiti.

Gli ulteriori quesiti formulati dalle Soa riguardano i seguenti punti:

1. se l'assorbimento nell'organico dei promotori comporti implicitamente un mutato quadro delle attività consentite alle Soa, riconoscendo alle medesime anche la possibilità di svolgere prestazioni di consulenza alle imprese, per la predisposizione della documentazione necessaria;

2. se rimanga facoltà alle Soa di avviare campagne pubblicitarie a mezzo stampa o attività di direct marketing;

3. se sia possibile applicare incentivi di natura economica, compatibilmente con il divieto, di cui all'art. 12, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di effettuare una diminuzione dei corrispettivi minimi tariffari.

Poiché gli incentivi relativi alla dilazione del corrispettivo sono già regolamentati dall'art. 12, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'unica forma di incentivazione economica, secondo alcune Soa, veniva praticata dai promotori, in qualità di soggetti esterni all'organico delle Soa, nella forma di uno sconto, facendo fondo alla percentuale che questi percepivano.

A seguito dell'inserimento dei promotori nell'organico, l'incentivo di natura economica, si presterebbe, a detta di tali Soa, all'unica possibile interpretazione di scontare la tariffa minima praticata direttamente dalle Soa, in contrasto con il summenzionato divieto;

4. da quando debba essere considerata operativa la determinazione n. 3/2006 e come debbano essere regolate le convenzioni in essere con i promotori, evidenziando, le Soa, difficoltà in merito alla risoluzione anticipata dei contratti ed il timore di vedersi destinatarie di richieste di adempimento contrattuale e di risarcimento di eventuali danni.

Ritenuto:

Poiché le Soa non sono state mai autorizzate a svolgere prestazioni di consulenza alle imprese, tale possibilità appare esclusa anche laddove i promotori siano inseriti nell'organico.

Al contrario non è mai stato loro precluso di svolgere attività pubblicitaria, anche a mezzo stampa, nel rispetto della specifica normativa che ne tutela la veridicità e la correttezza e con qualunque strumento ritenuto idoneo, purché posto in essere direttamente dall'organismo di attestazione, o per mezzo dei propri dipendenti.

In merito agli incentivi di natura economica, poiché gli incentivi relativi alla dilazione del corrispettivo sono già regolamentati dall'art. 12, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'unica ulteriore forma di agevolazione economica rimane l'applicazione di tariffe ridotte, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori ai previsti minimi tariffari, in ossequio all'art. 12, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

La determinazione n. 3/2006 esplica i suoi effetti dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006; pertanto, a partire da tale momento le Soa non possono più stipulare contratti secondo le tipologie sopra descritte, non conformi alle prescrizioni della determina.

Le convenzioni sottoscritte anteriormente all'entrata in vigore della determinazione n. 3/2006 devono essere risolte; infatti, atteso il potere di regolamentazione dell'Autorità nell'ambito della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, le Soa non possono che adeguarsi alle determinazioni in esame, che per i contratti da esse difformi costituiscono una causa di impossibilità sopravvenuta non certo imputabile alle Soa.

Tuttavia, in accoglimento delle istanze manifestate dagli organismi di attestazione ed al fine di consentire ai medesimi un passaggio graduale dall'attuale sistema di promozione commerciale a quello disciplinato dalla determina n. 3/2006, si ritiene opportuno prevedere un congruo periodo transitorio, durante il quale le Soa dovranno regolarizzare la propria posizione, entro e non oltre la data di un anno dalla pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il presidente
ROSSI BRIGANTE

Il consigliere relatore
BRIENZA

06A10055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 12 ottobre 2006, l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.» con sede in Bellaria (Rimini), via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di vetro per edilizia come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza & Prevenzione - Ultime novità».

06A10067

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Terzo Ordine di S. Francesco, in Tramonti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del Terzo Ordine di S. Francesco, con sede in Tramonti (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, con sede in Amalfi (Salerno).

06A09932

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dello Spirito Santo, in San Giuseppe Vesuviano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita dello Spirito Santo, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09933

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Burcei

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Burcei (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia «Nostra Signora di Monserrato», con sede in Burcei (Cagliari).

06A09934

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Rocco, in Scandeluzza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita S. Rocco, con sede in Scandeluzza (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09935

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Monte dei Morti di S. Arcangelo, in Cava de' Tirreni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del Monte dei Morti di S. Arcangelo, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09936

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Nome di Dio, in Tramonti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Nome di Dio, con sede in Tramonti (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09937

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa Procura della Congregazione Agostiniane «Figlie del Santissimo Salvatore», in Anzio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 ottobre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa Procura della Congregazione Agostiniane «Figlie del Santissimo Salvatore», con sede in Anzio (Roma).

06A10069

Riconoscimento civile dell'estinzione della Chiesa di S. Rita in Campitelli, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Chiesa di S. Rita in Campitelli, con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10070

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Associazione Pubblica di Fedeli denominata Associazione Lubac - Balthasar - Speyr, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione Pubblica di Fedeli denominata Associazione Lubac - Balthasar - Speyr, con sede in Roma.

06A10071

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa Procura della Congregazione delle Suore della Carità di San Carlo Borromeo, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 ottobre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa Procura della Congregazione delle Suore della Carità di San Carlo Borromeo, con sede in Roma.

06A10072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Acquisizione dei dati necessari all'istruttoria per l'emanazione del decreto, di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato alla copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del settore del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si rende noto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sta attivando la procedura per l'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato alla copertura, fino a concorrenza, degli oneri, relativi ai trattamenti di malattia migliorativi rispetto a quelli a carico dell'INPS per il settore dell'industria stabiliti per i lavoratori cui trovano applicazione gli accordi nazionali del settore del trasporto pubblico locale stipulati dopo il 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allo scopo di completare l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto in argomento, si invitano le aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale, beneficiarie del contributo erariale previsto all'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a voler trasmettere all'indirizzo sotto riportato, debitamente compilati e sottoscritti, i modelli allegati al presente avviso, entro e non oltre i sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato valida ai fini amministrativi.

ALLEGATO

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche Previdenziali - Div. V -
Via Flavia n. 6 - 00187 ROMA

Il sottoscritto .... in qualità di legale rappresentante dell'azienda ...., consapevole delle responsabilità (civili, penali e contabili) e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità dichiara che tutti gli elementi giuridici-contabili richiesti e riportati nell'allegato 1) alla presente sono veritieri, sono riferiti esclusivamente al personale addetto ai servizi di trasporto pubblico locale e che gli stessi sono riferiti solo ad oneri a carico dell'azienda derivanti dalla applicazione della contrattazione nazionale di settore, successiva al 1 gennaio 2005, in materia di malattia.
Con l'occasione si forniscono di seguito i dati identificativi dell'azienda:

ragione sociale dell'Azienda:.. ....;

indirizzo: ....;

indirizzo e-mail:...,

telefono e fax: ....;

partita iva/codice fiscale: ……………………………………………………,

coordinate bancarie ai fini dell'accredito diretto delle somme............... -

Si allega copia del certificato della competente camera di commercio, industria e artigianato. valido ai fini amministrativi.

Lo scrivente si impegna a comunicare direttamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati.

Il legale rappresentante dell'azienda

REGIONE...

AZIENDA...

INDIRIZZO...

TELEFONO...

FAX...

ALLEGATO 1

ONERI COMPETENZA ANNO 2005	
(legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 273)	
numero medio dipendenti addetti specificatamente al T.P.L nell'anno ed interessati all'aplicazione degli accordi nazionali intervenuti In tema di malattia (escluso dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti, etc..) inclusi i contratti a tempo determinato.	

TRATTAMENTI "AGGIUNTIVI" DEFINITI DAGLI ACCORDI NAZIONALI 19.9.2005 - 15.11.2005, comprensivi dei ratei per 13^ e 14^ - escluso accantonamento TFR	
SOMME ANNUE EROGATE DALL'AZIENDA A TITOLO DI: *malattia, infortunio, non sul lavoro, aspettativa (al netto trattamento INPS)*	€
SOMME ANNUE EROGATE DALL'AZIENDA A TITOLO DI: *infortunio sul lavoro e malattie professionali (al netto trattamento INAIL)*	€
TOTALE A)	€
SOMME ANNUE EROGATE DALL'AZIENDA per i primi 3 giorni di ogni episodio di malattia (cd. periodo di carenza). [1] Totale B 1	€
Per le sole aziende che nel 2004 ponevano parte dell'onere dei primi 3 giorni di malattia a carico dell'INPS indicare il 50% della somma B1), altrimenti barrare la casella. Totale B 2	€
Sottrarre dal totale A) l'importo del totale B2) o, in mancanza, l'importo del totale B1). Totale C	€
ONERI SOCIALI SUL TOTALE C	IMPORTI
INPS (per la sola parte a carico azienda)	€
INAIL (per la sola parte a carico azienda)	€
TOTALE D)	

ONERE COMPLESSIVO (C+D)	

LUOGO E DATA..

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
(nome e cognome)

IL COLLEGIO SINDACALE
(ove costituito)

[1] Per l'individuazione del periodo di carenza si fa riferimento alla disciplina INPS, anche nel caso di personale impiegatizio.

06A10114

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Reintegrazione del rag. Pietro Chialli nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Modena.

Con decreto interministeriale n. 427/2006 del 25 ottobre 2006, il rag. Pietro Chialli nato a Città di Castello (Perugia) il 28 febbraio 1946, residente a Pesaro, via degli Abeti, n. 120 è reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Modena, in forza dell'ordinanza n. 589/2006 in data 27 luglio 2006 del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Sez. di Bologna

06A10053

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltarene Emulgel»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 2 del 16 ottobre 2006

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTARENE EMULGEL nella forma e confezione «1 pour cent, gel» 50 g en Tube - dalla Francia con numero di autorizzazione 328 869-7.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio, 9 - 20123 Milano.

Confezione: «1% gel» tubo da 50 g.

Codice IP: 037117013/P (in base 10) 13DR2P (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: dietilammonio 1,16 g pari a 1 g di diclofenac sodico;

eccipienti: profumo, dietilamina, carbomeri, macrogol cetostearile etere, caprilocaprato di cocoile, paraffina liquida, glicole propilenico, alcool isopropilico, acqua depurata q.b.

Riconfezionamento: secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano) autorizzata con determinazione aM138/2005 del 6 settembre 2005 e aM 79/2006 del 18 maggio 2006.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici (infiammatori) di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1% gel» tubo da 50 g.

Codice IP: 037117013/P.

Classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «1% gel» tubo da 50 g.

Codice IP: 037117013/P.

OTC; medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10056

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 3 del 16 ottobre 2006

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE dermique 10 pour cent dalla Francia con numero 314 997-8.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037114016/P (in base 10) 13DN50 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: Iodopovidone (al 10% di iodio) 10,00 g;

eccipienti: glicerina, nonilfenossipolietilenossietanolo, sodio fosfato bibasico biidrato acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata.

Riconfezionamento: secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano) autorizzata con determinazione aM138/2005 del 6 settembre 2005 e aM 79/2006 del 18 maggio 2006.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe ecc.).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037114016/P.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice IP: 037114016/P.

OTC; medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10062

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltarene»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 4 del 16 ottobre 2006

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTARENE 100 mg suppositoire dalla Francia con numero di autorizzazione 322 143.4.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale e in via Camperio, 9 - 20123 Milano.

Confezione: «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice IP: 037116011/P (in base 10) 13DQ3C (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: ogni supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Riconfezionamento: secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano), autorizzata con determinazione aM138/2005 del 6 settembre 2005 e aM 79/2006 del 18 maggio 2006.

Indicazioni terapeutiche: malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali:

artrite reumatoide, spondilite anchilosante;

artrosi;

reumatismi non articolari.

Dolori da infiammazione di origine non reumatica o a seguito di un trauma. Trattamento di dolori mestruali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice IP: 037116011/P.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice IP: 037116011/P.

RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10061

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan Vitamine C»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 5 del 16 ottobre 2006

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN VITAMINE C comprimé effervescent sécable - dalla Francia con numero di autorizzazione 367 518.7.

Confezione: «330 mg compresse effervescenti con Vitamina C» 20 compresse effervescenti.

Codice IP: 037113014/P (in base 10) 13DM5Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 330 mg, acido ascorbico 200 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, potassio bicarbonato, sorbitolo, sodio docusato, povidone, sodio benzoato.

Riconfezionamento: secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano) autorizzata con determinazione aM138/2005 del 6 settembre 2005 e aM 79/2006 del 18 maggio 2006.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «330 mg compresse effervescenti con Vitamina C» 20 compresse effervescenti.

Codice IP: 037113014/P.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «330 mg compresse effervescenti con Vitamina C» 20 compresse effervescenti.

Codice IP: 037113014/P.

Sop - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10060

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 6 del 16 ottobre 2006

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN «500 mg, comprimé effervescent sécable» 16 comprimés - dalla Francia con numero di autorizzazione 325 700.1.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio, 9 - 20123 Milano.

Confezione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice IP: 037113026/P (in base 10) 13DM62 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico; sodio carbonato; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Riconfezionamento: secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano) autorizzata con determinazione aM138/2005 del 6 settembre 2005 e aM 79/2006 del 18 maggio 2006.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice IP: 037113026/P.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice IP: 037113026/P.

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10059

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hospasol»

Estratto UPC 4728 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Hospal International Marketing Management S.n.c., con sede in Avenue Tony Garnier, 61 - Lyon (Francia).

Specialità medicinale: HOSPASOL.

Confezioni:

145 MMOL/L soluzione per infusione 3 sacche da 3000 ml - A.I.C. n. 036145011;

145 MMOL/L soluzione per infusione 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036145023;

167 MMOL/L soluzione per infusione 3 sacche da 3000 ml - A.I.C. n. 036145035;

167 MMOL/L soluzione per infusione 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 036145047.

Specialità medicinale: PRISMASOL.

Confezioni:

soluzione per emoinfiltrazione e emodialisi 5000 ml x 2 in sacca PVC a 2 comparti 2 MMOL/L - A.I.C. n. 036146013;

soluzione per emoinfiltrazione e emodialisi 5000 ml x 2 in sacca PVC a 2 comparti 4 MMOL/L - A.I.C. n. 036146025.

Sono ora trasferite alla società: Gambro Lundia AB, con sede in Box 10101 SE-220 Lund Sweden.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10058

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fentanyl Hameln».

Estratto provvedimento UPC/R/49/2006 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: FENTANYL HAMELN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035693011/M - 50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035693023/M - 50 mcg/ml 10 fiale da 10 ml di soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharmaceuticals Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0113/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10057

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto dei decreti dirigenziali del 5 luglio 2006 del Ministero della giustizia, recante: «Cessazione di notai dall'esercizio». (Estratti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2006)

Negli estratti dei decreti citati in epigrafe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2006, alla pagina 26, prima colonna, all'ottavo rigo, dove è scritto: «Corvaja Barbarito Gilda, nato a Milano il 7 gennaio *1939*,», leggasi: «Corvaja Barbarito Gilda, nato a Milano il 7 gennaio *1932*,».

06A10115

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-263) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*			€	**380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*			€	**215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00